

## **TI\_GERICHTE 11.1996.137 vom 5. September 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-09-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1996.137](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1996.137)

FR: TI\_GERICHTE 11.1996.137 du 5 septembre 1997

IT: TI\_GERICHTE 11.1996.137 del 5 settembre 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

anni (DTF 115 II 10 consid. 3c). Nel caso in esame \_\_\_\_\_ lavora già mediamente a metà tempo – ciò che del resto appare indispensabile, vista la situazione finanziaria del convenuto – e non sarebbe equo imporle un maggior grado di occupazione solo per consentire all'appellante un risparmio, nell'ipotesi a lui più favorevole, di fr. 95.– mensili. Quanto all'attestato che l'attrice ha conseguito (non si sa quando) presso la scuola \_\_\_\_\_, non è dato a divedere – né l'appellante precisa con un solo esempio concreto – quale maggior guadagno tale diploma permetterebbe di ritrarre all'atto pratico lavorando a metà tempo nel settore turistico in Ticino. c) Al momento in cui la bambina compirà i 7 anni, l'argomentazione dell'appellante appare finanche priva di oggetto. Seppure l'attrice guadagnasse fr. 2000.– mensili netti, con il contributo mensile di fr. 50.– in suo favore fissato dal Pretore dopo il 1° dicembre 1998 (per di più oggetto di appello, come quello di fr. 210.– che precede), essa non riuscirebbe ugualmente a coprire il proprio fabbisogno mensile di fr. 2115.–. Non potrebbe quindi, come sia, contribuire al mantenimento in denaro della figlia e il convenuto non ne trarrebbe alcuno sgravio economico. Ne segue che, su questo primo punto, l'appello è destinato all'insuccesso. 3. L'appellante rimprovera al primo giudice di avergli imputato un reddito netto di fr. 3870.– trascurando la precarietà del suo impiego, confermata il datore di lavoro, precarietà tanto evidente che egli si trova oggi disoccupato. La notoria crisi in cui versa il settore dell'edilizia non consentirebbe di computargli, in realtà, un reddito superiore a fr. 2700.– mensili netti. La doglianza non può essere condivisa. Il guadagno netto di fr. 3870.– mensili accertato dal Pretore corrisponde a quanto l'appellante percepiva effettivamente come manovale presso l'impresa \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Il calcolo non è per altro rimesso in discussione (sentenza, consid. 4b). È vero che, al momento in cui il Pretore ha giudicato, il futuro professionale immediato dell'appellante presso quella ditta appariva incerto (verbali, pag. 6). Se non che, il guadagno imputabile a una parte non è necessariamente quello conseguito presso un determinato datore di lavoro; decisivo è il reddito che l'interessato può ragionevolmente ottenere dando prova di buona volontà sul mercato dell'impiego (DTF 119 II 316 consid. 4a). La prognosi del giudice è a medio termine e si fonda sulle previsioni al momento del divorzio; situazioni che possono ritenersi transitorie, come ad esempio una temporanea in capacità di guadagno, non bastano a sminuire la capacità lucrativa (Bühler/Spühler, in: Berner Kommentar, 3<sup>a</sup> edizione, nota 33 ad art. 151 CC). Che il ramo dell'edilizia soffra attualmente, nel Ticino, di un ristagno economico considerevole è indubbio. L'appellante è nondimeno un uomo giovane (nato il \_\_\_\_\_ 1970) e, per

quanto risulta dagli atti, in buona salute. Il suo datore di lavoro ha confermato di averlo assunto come manovale, ma che l'interessato sa fare anche il \_\_\_\_\_, l'\_\_\_\_\_ "insomma un po' di tutto", compresi lavori pesanti, soggiungendo che proprio per queste capacità lo aveva ingaggiato (verbali, pag. 6). Nelle circostanze descritte le notorie difficoltà in cui si trova il settore edile non pregiudicano oltre misura le possibilità dell'appellante di trovare un impiego. Egli non ha una formazione specialistica, confinata a possibilità di assunzione ridotte. La sua relativa polivalenza può consentirgli di lavorare anche in altri settori dell'industria e del commercio. Ciò premesso, il reddito netto di fr. 3870.– mensili calcolato dal Pretore può senz'altro ritenersi quanto l'appellante è ragionevolmente in grado di guadagnare facendo prova di buona volontà sul mercato dell'impiego. Anche a tale proposito l'appello manca perciò di consistenza. 4. Con riferimento alla sua capacità di svolgere lavori faticosi, appunto, l'appellante chiede che l'indennità di fr. 3.– giornalieri riconosciutagli dal Pretore nel fabbisogno mensile sia portata a fr. 5.–. Ora, secondo la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo pubblicata dalla Camera di esecuzioni e fallimenti (Rep. 1993 pag. 266), il minimo vitale va effettivamente maggiorato, in caso di professione gravosa, da fr. 3.– a fr. 6.– il giorno (cifra 2.4.1). Entro il minimo e il massimo di tale indennità la valutazione rientra tuttavia nella latitudine di apprezzamento del Pretore, censurabile solo per eccesso o per abuso. Nella fattispecie l'indennità minima ammessa dal Pretore non configura estremi del genere, tanto meno se si pensa che è conforme alla tabella dei minimi di esistenza e che il reddito di fr. 3870.– mensili accertato dal primo giudice non si riferisce a lavori necessariamente pesanti, ma a impieghi che all'occasione possono rivelarsi tali. Non vi è quindi ragione per intervenire al proposito. 5. Per quanto riguarda il fabbisogno in denaro della figlia, l'appellante definisce eccessive le somme scalari fissate dal Pretore (fr. 800.–, fr. 960.–, fr. 985.– e fr. 1180.– mensili), sottolineando che in concreto il reddito dei genitori è assai più modesto di quello cui si riferiscono le raccomandazioni dell'Ufficio zurighese della gioventù. Se ne imporrebbe quindi, a suo avviso, un congruo ridimensionamento (fr. 725.–, fr. 900.–, fr. 950.– e fr. 1140.– mensili). a) Secondo la consolidata prassi di questa Camera il fabbisogno dei figli si determina in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, adattate di caso in caso alle particolarità del caso specifico (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5). Il Pretore si è attenuto a tale principio, facendo capo alle raccomandazioni più recenti (RDT 51/1996 pag. 33), che per un figlio unico prevedono un fabbisogno complessivo di fr. 1200.– mensili fino al 7° compleanno, di fr. 1280.– mensili fino al 17° compleanno e di fr. 1460.– mensili dopo di allora. Visto il modesto reddito dei genitori, egli ha ridotto tale fabbisogno del 15% circa, togliendo anche metà della posta "cura e educazione", prestata in natura dalla madre (nella mezza giornata in cui non lavora). Donde, in sintesi, un fabbisogno della figlia \_\_\_\_\_ di fr. 800.– mensili fino al 7° compleanno. Per le altre fasce d'età egli ha proceduto seguendo lo stesso metodo. b) L'appellante chiede – in sintesi – che il fabbisogno previsto dalle citate raccomandazioni sia ridotto non del 15%, come ha fatto il Pretore, bensì del 25%. La richiesta non è giustificata. Certo, in astratto le cifre indicate dalle predette raccomandazioni potrebbero anche essere ridimensionate del 25% (che è in ogni modo il massimo prospettabile: edizione 1988, pag. 8 a metà). A parte il fatto però che quando ha giudicato il Pretore le somme figuranti nelle raccomandazioni erano già lievitate di 0,4 punti (indice nazionale dei prezzi al consumo del novembre 1995: 102.8; indice del luglio 1996: 103.2), in concreto il reddito netto dei genitori è pur sempre di fr. 5570.– mensili complessivi, ossia l'80% circa del reddito di riferimento (circa fr. 6950.– mensili). Una riduzione del 25% è

quindi esclusa. Oltre a ciò, il Pretore ha rinunciato ad aggiungere al fabbisogno in denaro della figlia – contrariamente a quanto sembra evincersi dalla sentenza impugnata (consid. 5) – la retta dell’asilo nido (fr. 200.– mensili non contestati), che di regola va sommata al fabbisogno in denaro (edizione 1988 delle raccomandazioni, pag. 6). Gli importi di fr. 800.–, fr. 960.–, fr. 985.– e fr. 1180.– mensili fissati dal Pretore equivalgono, in effetti, all’85% del fabbisogno nominale (previa riduzione a metà della posta “cura ed educazione”), senza alcuna aggiunta. In siffatte condizioni non vi è alcun motivo di ridurre il fabbisogno in misura superiore a quella decisa nella sentenza impugnata. Ne segue che l’appello si rivela, una volta di più, senza fondamento. 6. La rendita che il Pretore ha assegnato all’ \_\_\_\_\_ vita natural durante sulla scorta dell’art. 152 CC non è litigiosa. Per vero ci si potrebbe domandare se oltre i 16 anni della figlia tale prestazione di indigenza sia ancora giustificata. Si potrebbe ragionevolmente presumere infatti che a quel momento l’attrice (nata il 14 giugno 1963), in buona salute, riprenda un’attività a tempo pieno, tanto più che nella fattispecie la vita in comune dei coniugi è durata meno di due anni e che l’attrice ha sospeso l’attività di \_\_\_\_\_ per meno di un anno (cfr. 114 II 9). Il matrimonio non sembra quindi averle arrecato rilevanti pregiudizi professionali. Sia come sia, la questione può rimanere aperta. La durata del contributo, infatti, non forma oggetto di appello (contestato è solo il suo ammontare). Dandosene le premesse, del resto, al momento in cui l’attrice sarà in grado di sopperire essa medesima al proprio fabbisogno l’appellante potrà ancora chiedere al giudice di modificare la sentenza di divorzio (art. 153 cpv. 2 CC).

7. Gli oneri processuali del sindacato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non può essere accolta, il ricorso apparendo privo di buon esito sin dall’inizio (art. 157 CPC). Quanto all’assistenza giudiziaria postulata dall’attrice, l’attribuzione di ripetibili renderebbe la domanda – di per sé – senza oggetto. Dato nondimeno che la relativa indennità appare di difficile (se non impossibile) incasso, si giustifica di concedere ugualmente all’appellata il gratuito patrocinio (art. 159 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da \_\_\_\_\_ è respinta. 3. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili di appello. 4. \_\_\_\_\_ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. 5. Intimazione: – lic. iur. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La  
presidente La segretaria